

## Delibera n° 1324

Estratto del processo verbale della seduta del  
**17 luglio 2017**

**oggetto:**

LR 5/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, ART 63 BIS, COMMA 12. VARIANTE N. 26 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DEL COMUNE DI ARTA TERME: PROPOSIZIONE DI RISERVA REGIONALE VINCOLANTE.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	presente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	assente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Gabriella DI BLAS** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Premesso** che il comune di ARTA TERME è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 13.4.2006, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 17 del 23.3.2017, con cui il comune di Arta Terme ha adottato, ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale;

**Visto** l'avviso di adozione della predetta variante pubblicato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 17.5.2017;

**Visti** gli elaborati della variante in argomento;

**Visto** il parere n. 011/17 del 10.7.2017, con cui il Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha ritenuto di proporre alla Giunta regionale di esprimere una riserva vincolante, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., in ordine alle previsioni della variante in argomento;

**Ritenuto** di far proprio il suddetto parere del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio che, pertanto, viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Atteso** che l'Amministrazione regionale è tenuta, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., ad acquisire il parere del Ministero per i beni e le attività culturali al fine dell'espressione di proprie eventuali riserve vincolanti in ordine ai Piani regolatori generali comunali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della parte seconda del Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42;

**Visto** l'art. 24, co. 1, della L.R. 7/2000 e s.m.i., ai sensi del quale, nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori da parte di organi di pubbliche Amministrazioni diverse da quella regionale, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla L. 241/1990;

**Visti** i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 16 della L. 7.8.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

**Atteso** che la Direzione centrale infrastrutture e territorio, con nota n. 46316 del 5.5.2017, ha chiesto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, di esprimere sulla variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale del comune di Arta Terme il parere di competenza ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

**Vista** la nota n. 8778 del 1.6.2017, con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ha formulato un parere favorevole in ordine alla variante in argomento nonché ribadito "... quanto espresso con nota prot.n. 7597/10.0 in data 30/08/2011 indirizzata a tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia...";

**Ritenuto** di far proprio il suddetto parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, che, pertanto, viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Atteso** che la documentazione relativa alla variante in argomento è pervenuta in data 28.4.2017 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio e che il termine entro il quale la Giunta regionale può comunicare, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., la propria riserva vincolante in

ordine alla variante stessa, tenuto conto della sospensione dei termini procedurali determinata dalla richiesta ed acquisizione del parere del competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risulta essere il giorno 21.8.2017 secondo la vigente normativa;

**Atteso** che dell'elaborato denominato "*Fascicolo 1) Relazione –Norme di Attuazione –Estratti grafici*", allegato alla suddetta deliberazione consiliare del comune di Arta Terme n. 17/2017, fa parte un documento tecnico con cui è dichiarata e motivata l'assenza di incidenze significative della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale sui siti di importanza comunitaria o zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, ed in particolare sulle zone denominate IT3320002 "Monti Dimon e Paularo", IT3320003 "Creta di Aip e Sella di Lanza" ed IT3320009 "Zuc dal Bor", e sulle zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE;

**Atteso** che il Consiglio comunale di Arta Terme, con la suddetta deliberazione n. 17/2017, ha richiamato la deliberazione n. 28 del 15.3.2017, con cui la Giunta comunale ha disposto di condividere e far proprie le considerazioni e le conclusioni espresse nel documento denominato "*Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente*" e pertanto di ritenere che la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale non determini effetti significativi sull'ambiente e di escludere la variante stessa dall'applicazione completa delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica stabilite dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 1.10.2015, n. 1922, e successive modifiche ed integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio;

**La Giunta regionale** all'unanimità

#### **delibera**

1. di esprimere, in ordine alla variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale del comune di ARTA TERME, adottata con deliberazione consiliare n. 17 del 23.3.2017, la riserva vincolante proposta dal Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio nel parere n. 011/17 del 10.7.2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di far proprio il parere, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, espresso in ordine alla variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale del comune di Arta Terme dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con la nota n. 8778 del 1.6.2017;
3. di trasmettere al comune di Arta Terme copia del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE